



Organismo di vigilanza
e tenuta dell'albo unico
dei Consulenti Finanziari

Chiarimenti relativi agli obblighi informativi previsti dalle comunicazioni per consulenti finanziari autonomi (comunicazione OCF n. 16420 del 3 marzo 2021) e per società di consulenza finanziaria (comunicazione OCF n.16413 del 3 marzo 2021)

Aggiornamento: 24 marzo 2021

Area di interesse	Dato da trasmettere	Questions & Answers
Area Indipendenza e conflitti di interesse e incentivi	<i>(i) Controvalore in euro dei portafogli in consulenza</i>	<p><i>Domanda:</i> È necessario fare riferimento al portafoglio, inteso come la somma degli strumenti finanziari detenuti dal cliente in consulenza oppure al patrimonio complessivo sotto consulenza che include, oltre agli strumenti finanziari, anche la liquidità?</p> <p><i>Risposta:</i> Il controvalore in euro dei portafogli in consulenza è riferito al portafoglio complessivo sotto consulenza.</p>
	<i>(ii) Gli strumenti e prodotti finanziari sui quali si prestano servizi di consulenza generica o personalizzata nei confronti dell'intermediario o emittente</i>	<p><i>Domanda:</i> Quali strumenti finanziari devono essere considerati all'interno di questo dato?</p> <p><i>Risposta:</i> Tale dato è riferito agli strumenti finanziari emessi da soggetti ai quali la Società di consulenza finanziaria o il consulente finanziario autonomo presta servizi di consulenza generica o personalizzata, che sono presenti nei portafogli dei clienti al termine del periodo di riferimento.</p>
	<i>Controvalore in euro di ciascuna delle prime cinque posizioni in portafoglio per emittente</i>	<p><i>Domanda:</i> Nel caso di prodotti di investimento assicurativi, quali ad esempio le polizze assicurative ramo III (Unit Linked), l'emittente è riconducibile alla compagnia assicurativa emittente della polizza oppure agli OICR nei quali il patrimonio del cliente è effettivamente investito?</p> <p><i>Risposta:</i> L'emittente della polizza è la compagnia. In casi di prodotti finanziari "contenitore" di altri strumenti finanziari è necessario fare riferimento all'emittente del prodotto, a prescindere da come questo è strutturato.</p>



Organismo di vigilanza
e tenuta dell'albo unico
dei Consulenti Finanziari

		<p><i>Domanda:</i> È necessario comunicare solo le prime cinque operazioni in ordine decrescente per importi coinvolti?</p> <p><i>Risposta:</i> È necessario indicare il controvalore in euro di ciascuna delle prime cinque posizioni in portafoglio per emittente.</p>
		<p><i>Domanda:</i> Ai fini della rilevazione delle prime cinque posizioni in portafoglio per emittente vanno considerate anche eventuali gestioni patrimoniali presenti nei portafogli della clientela? In tali situazioni in che modo deve essere individuato "l'emittente"?</p> <p><i>Risposta:</i> Ai fini della rilevazione delle prime cinque posizioni in portafoglio per emittente, le gestioni patrimoniali, devono essere considerate come prodotti finanziari "contenitore" similmente a quanto previsto, ad esempio, per le polizze unit linked. Per tale ragione "l'emittente" deve essere identificato con l'intermediario incaricato dal cliente del servizio di gestione su base individuale.</p>
Area Gestione dei patrimoni/prestazione dei servizi di investimento	<i>i) Numero di raccomandazioni erogate (distinte tra acquisto/vendita)</i>	<p><i>Domanda:</i> All'interno di tale dato vanno considerate le raccomandazioni erogate o solo quelle di cui si dispongono le conferme di esecuzione inviate da parte dei clienti?</p> <p><i>Risposta:</i> Sono da includersi nel computo di tale dato solamente le raccomandazioni erogate.</p>
	<i>ii) Numero di raccomandazioni fornite su prodotti finanziari a complessità molto elevata</i>	<p><i>Domanda:</i> Come si definisce una raccomandazione di "prodotti complessi"?</p> <p><i>Risposta:</i> I prodotti complessi sono quelli individuati nella Comunicazione Consob 22 dicembre 2014, n. 0097996 e successive modificazioni.</p>



	<p>iii) Numero delle operazioni di acquisto e vendita che risultano eseguite</p> <p>iv) Numero delle operazioni di acquisto su prodotti finanziari a complessità molto elevata che risultano eseguite</p>	<p>Domanda: Nel numero delle operazioni eseguite sono incluse anche le operazioni parzialmente eseguite (ad esempio per un ammontare inferiore a quello raccomandato dal consulente)? Debbono essere prese in considerazione anche le raccomandazioni inviate a fine trimestre ed eseguite nei primi giorni del mese successivo?</p> <p>Risposta: Sono da includersi nel computo di tali dati, tutte le operazioni d'acquisto che risultano eseguite (anche nei casi in cui l'importo risulti diverso da quello raccomandato) nel periodo di riferimento. Pertanto, le raccomandazioni inviate a fine trimestre ed eseguite in quello successivo devono essere incluse in quest'ultimo trimestre.</p>
	<p>i) Ammontare complessivo delle parcelle emesse per consulenza</p>	<p>Domanda: Tale dato si riferisce alle fatture/avvisi di fattura emessi, o agli importi effettivamente incassati dai clienti?</p> <p>Risposta: All'interno di tale campo è necessario indicare le fatture/avvisi di fattura emessi all'interno del periodo di riferimento.</p> <p>Domanda: Tale dato si riferisce agli importi comprensivi di IVA o al netto dell'IVA?</p> <p>Risposta: All'interno di tale campo è necessario indicare gli importi delle parcelle emesse al netto dell'IVA.</p>



Organismo di vigilanza
e tenuta dell'albo unico
dei Consulenti Finanziari

		<p><i>Domanda:</i> il dato relativo ad una fattura emessa a gennaio 2020, ma riferita alla prestazione del servizio di consulenza di dicembre 2019, deve essere considerato nell'ammontare delle parcelle dell'anno 2020 oppure in quelle dell'anno 2019?</p> <p><i>Risposta:</i> l'ammontare complessivo delle parcelle emesse nel 2019 è determinato secondo le disposizioni relative al bilancio d'esercizio (Codice Civile, Art 2423-bis., comma 2, lettera 3, Principi di redazione del bilancio) che prevedono che si debba "tener conto dei proventi e degli oneri di competenza dell'esercizio, indipendentemente dalla data dell'incasso o del pagamento".</p> <p><i>Domanda:</i> il corrispettivo delle parcelle emesse durante l'anno fa riferimento solamente a quelle emesse con riferimento al servizio di consulenza in materia di investimenti, oppure bisogna considerare il totale delle parcelle emesse (ad es. quelle emesse per un servizio di consulenza generica)?</p> <p><i>Risposta:</i> tale dato fa riferimento unicamente al servizio di consulenza in materia di investimenti, inteso come raccomandazioni personalizzate. Eventuali parcelle emesse per la prestazione di servizi differenti non devono entrare nel computo di questo dato.</p>
Area Adeguatezza	<i>i) Numero di clienti che rientrano nel profilo di rischio più elevato suddividendo la clientela in 5 categorie omogenee di rischio secondo i principi stabiliti dalla normativa vigente</i>	<p><i>Domanda:</i> Come si definiscono i "Clienti ad alto rischio"?</p> <p><i>Risposta:</i> Per "Clienti ad alto rischio" si intende il numero di clienti che rientrano nel profilo di rischio più elevato suddividendo la clientela in 5 categorie omogenee di rischio secondo i principi stabiliti dalla normativa vigente.</p>



Organismo di vigilanza
e tenuta dell'albo unico
dei Consulenti Finanziari

	<i>ii) Numero complessivo di clienti</i>	<p><i>Domanda:</i> Nel computo di tale dato, è necessario fornire il numero complessivo dei contratti o dei clienti?</p> <p><i>Risposta:</i> Il dato è riferito al numero dei primi intestatari.</p>
	<i>Numero delle riprofilature che innalzano il livello di rischio</i>	<p><i>Domanda:</i> Cosa si intende per numero complessivo di "riprofilature"?</p> <p><i>Risposta:</i> Per numero di riprofilature si intende il numero di volte in cui si è sottoposto al cliente un nuovo questionario di adeguatezza al fine di aggiornare il suo profilo di rischio.</p> <p><i>Domanda:</i> Nella fornitura del dato relativo al numero di riprofilature che innalzano il livello di rischio, è necessario considerare ogni attività di modifica in aumento della profilazione, anche se riferite al medesimo cliente? Oppure è necessario considerare soltanto il numero dei clienti che, nel periodo, hanno effettuato una modifica della profilatura?</p> <p><i>Risposta:</i> Il dato è riferito al numero totale di riprofilature che innalzano il livello di rischio. Per uno stesso cliente è quindi possibile avere un numero maggiore di uno di riprofilature.</p>
Area Obblighi informativi	<i>Numero dei reclami</i>	<p><i>Domanda:</i> Tale dato si riferisce ai reclami ricevuti nel periodo di rilevazione oppure ai reclami in essere e non ancora composti?</p> <p><i>Risposta:</i> Il dato si riferisce ai reclami ricevuti.</p>



Organismo di vigilanza
e tenuta dell'albo unico
dei Consulenti Finanziari

Area Assicurazioni	<i>Numero di raccomandazioni erogate (distinte tra acquisto/vendita) aventi ad oggetto le polizze unit e index linked;</i>	<p><i>Domanda:</i> Quando dovranno essere comunicati i dati relativi a tale indicatore?</p> <p><i>Risposta:</i> Tale indicatore entrerà in vigore a partire dal quarto trimestre del 2021. Pertanto, la prima comunicazione dovrà essere effettuata dal 1° gennaio 2022 al 28 febbraio 2022.</p>
Tematiche generali	<i>Frequenza temporale (3 mesi)</i>	<p><i>Domanda:</i> In merito alla frequenza temporale, i dati di consistenza, quale ad esempio il dato “<i>Controvalore in euro dei portafogli in consulenza</i>”, si riferiscono al dato puntuale di fine trimestre?</p> <p><i>Risposta:</i> Per tali tipologie di dati, è necessario fare riferimento al dato puntuale dell’ultimo giorno del periodo di riferimento.</p>
	<i>Nuove iscrizioni/cancellazioni</i>	<p><i>Domanda:</i> nel caso in cui un CFA/SCF si iscriva/cancelli nel corso di un periodo di riferimento, dovranno essere ugualmente inviati i dati relativi a tale periodo?</p> <p><i>Risposta:</i> SI, qualora il soggetto sia stato iscritto anche un solo giorno all’interno del periodo di riferimento, dovrà inviare i dati relativi a tale periodo.</p>
	<i>CFA/SCF non operativo</i>	<p><i>Domanda:</i> nel caso in cui un CFA/SCF non sia operativo nel periodo di riferimento, dovranno essere ugualmente inviati i dati relativi a tale periodo?</p> <p><i>Risposta:</i> SI, qualora il soggetto non sia stato operativo all’interno del periodo di riferimento, dovrà comunque inviare i dati relativi a tale periodo, eventualmente indicando “0”.</p>
	<i>CFA/SCF sospeso o radiato dall'albo</i>	<p><i>Domanda:</i> nel caso in cui un CFA/SCF sia stato oggetto di sospensione sanzionatoria o cautelare nel periodo di riferimento, dovranno essere ugualmente inviati i dati relativi a tale periodo? Ed in caso di radiazione?</p> <p><i>Risposta:</i> qualora il soggetto sia stato oggetto di sospensione sanzionatoria o cautelare nel periodo di riferimento, dovrà comunque inviare i dati relativi a tale periodo, indicando “0”. In caso di radiazione il dato non dovrà essere inviato.</p>



Organismo di vigilanza
e tenuta dell'albo unico
dei Consulenti Finanziari

Le società di consulenza finanziaria comunicano i dati relativi agli indicatori di anomalia dei consulenti finanziari autonomi con cui hanno in essere (o hanno avuto nel periodo di rilevazione) un rapporto di collaborazione.

Domanda: Per le Società di Consulenza, nei casi in cui l'attività di consulenza (contratti di consulenza, raccomandazioni di investimento, rendicontazione ecc.) viene svolta dalla società, mediante l'amministratore o il consulente dotato di specifici poteri di rappresentanza, e non dai singoli consulenti autonomi con cui le società hanno in essere un rapporto di collaborazione, è possibile inviare un dato aggregato o è necessario *comunque* inviare il dato per consulente autonomo?

Risposta: Ai sensi dell'art. 7, comma 1, del d. m. 66/2012, "i soggetti, siano essi soci, esponenti aziendali, collaboratori o ausiliari che svolgono, per conto della società, attività di consulenza finanziaria in materia di investimenti nei confronti della clientela, devono essere iscritti all'albo dei consulenti finanziari persone fisiche istituito ai sensi dell'articolo 18-bis, comma 2, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58". In coerenza con tale disposizione l'art. 165, comma 1, lett. a) del Regolamento Intermediari n. 20307 del 15 febbraio 2018 ha disposto che "(...) i consulenti finanziari autonomi o le società di consulenza finanziaria forniscono al cliente o potenziale cliente, in tempo utile prima che questi sia vincolato da un accordo per la prestazione del servizio di consulenza in materia di investimenti o prima della prestazione di tale servizio, qualora sia precedente, le seguenti informazioni riguardanti il contratto o il servizio di investimento: a) (...) il nome e il cognome del consulente finanziario autonomo che svolgerà l'attività di consulenza finanziaria per conto della società".

Tali modalità operative, imposte alle SCF dai regolatori, implicano che la raccomandazione erogata dalla società sia trasmessa al cliente esclusivamente per il tramite di una persona fisica iscritta all'albo, sulla base delle deleghe interne che gli consentono di farlo per conto della società stessa. I dati relativi agli indicatori di anomalia dovranno, pertanto, comunque fare riferimento al soggetto che ha effettuato la raccomandazione. È dunque necessario per le società, inviare il dato per singolo consulente autonomo con cui c'è stato rapporto di collaborazione nel periodo di riferimento.